



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria

Comune di Baldissero Canavese (TO)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2020 (art. 1, commi 166 e segg., legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Baldissero Canavese - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi relativa all'analisi svolta sul rendiconto dell'anno 2020, effettuata anche sulla base della relazione trasmessa dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Diego Poggi
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ENTE: Comune di Baldissero Canavese (TO) - 533 abitanti (ISTAT al 31.12.2020)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 aveva evidenziato alcune criticità segnalate all'Ente con nota istruttoria del 14 febbraio 2020. A seguito dei chiarimenti pervenuti e tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ente, si era ritenuto di archiviare la procedura istruttoria.

Tuttavia, si era raccomandato di effettuare l'accantonamento al FCDE secondo quanto previsto dal principio contabile n. 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, escludendo dal calcolo solo le tipologie di entrata espressamente previste dal medesimo principio e un attento monitoraggio della riscossione dei residui attivi e della tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, da ricondurre nei termini di legge.

Su tali aspetti ci si riservava un ulteriore esame in occasione dell'analisi dei dati relativi ai successivi esercizi finanziari la quale, tuttavia, non ha evidenziato miglioramenti di rilievo, fermi restando per l'esercizio 2020 gli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, talvolta "distorsivi" sulla gestione del bilancio.

Tenuto conto di quanto sopra, dall'esame della relazione sul rendiconto dell'anno 2020, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Baldissero Canavese, si riscontra quanto segue.

1. Cassa vincolata

Il fondo cassa al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 110.526,76 e secondo quanto riportato nel questionario al consuntivo è interamente costituito da risorse "libere" dal momento che alla domanda relativa al corretto aggiornamento della giacenza di cassa vincolata viene risposto "*non ricorre la fattispecie*" e contestualmente non vengono compilate le relative tabelle della Sezione I.I del medesimo questionario.

L'assenza di cassa vincolata è confermata dall'Organo di revisione anche nella relazione allo schema di rendiconto (cfr. pag. 7).

In merito si rileva che dall'esame dei dati contabili del rendiconto, estratti dalla BDAP, risultano incassi in c/competenza del titolo 4 di euro 107.864,12 e pagamenti, sempre in competenza, sul titolo 2 di euro 47.497,03. I richiamati incassi si riferiscono in larga parte a contributi agli investimenti e a trasferimenti in c/capitale (complessivamente euro 106.837,93).



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Alla luce di quanto sopra esposto sorge qualche perplessità sull'assenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2020.

In proposito, si ricorda che la gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i), TUEL e deve avvenire nel rispetto dei principi contabili 10.1 e segg., di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011. Le entrate vincolate possono essere utilizzate in termini di cassa esclusivamente nei limiti e con le prescrizioni dell'articolo 195 del TUEL.

Sullo stesso tema si segnala la deliberazione delle Sezione Autonomie di questa Corte n. 31/2015, con la quale sono state approvate linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate.

Tenuto conto di quanto sopra, si invita l'Ente a:

- trasmettere un elenco degli incassi registrati sul titolo 4 delle entrate suddivisi in c/competenza e c/residui, indicando per ciascuno di essi a quali spese sono correlati e se i relativi pagamenti siano stati già eseguiti in esercizi precedenti con utilizzo della cassa libera dell'Ente cioè se siano stati "anticipati" dal medesimo;
- confermare la corretta gestione della cassa vincolata nel rispetto della richiamata normativa, assicurando che la stessa avviene per mezzo di idonee procedure interne.

2. Verifica degli equilibri

Dall'esame della gestione 2020 emerge un risultato di competenza (rigo W1) di euro 59.572,88, un equilibrio di bilancio (rigo W2) di euro 36.242,98 e un equilibrio complessivo (rigo W3) di euro 16.540,87.

Rispetto all'equilibrio di bilancio, tenuto conto dei valori riportati nell'allegato a/1 al rendiconto, si rileva quanto segue.

Dal prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 emerge che l'Ente ha accantonato l'importo di euro 89.847,40 per FCDE.

Il medesimo accantonamento risulta indicato anche nell'allegato a/1 relativo all'elenco delle risorse accantonate, in cui vengono riportati i seguenti dati:



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziolate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità	70.145,29	0,00	0,00	19.702,11	89.847,40
Totale risorse accantonate	70.145,29	0,00	0,00	19.702,11	89.847,40

Dal raffronto di tale prospetto con lo stanziamento definitivo del bilancio 2020 del FCDE (missione 20 - programma 02) risulta che le risorse stanziolate sono pari ad euro 14.091,00, per cui l'incremento del fondo si sarebbe dovuto indicare nella colonna c) per tale importo e nella colonna d) per la differenza di euro 5.611,11.

Tale modalità di redazione emerge dalle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che “[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)”.

Ne consegue che il prospetto avrebbe dovuto essere compilato come segue:

Analitico risorse accantonate	Risorse accantonate al 1/1/2020 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziolate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2020 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità	70.145,29	0,00	14.091,00	5.611,11	89.847,40
Totale risorse accantonate	70.145,29	0,00	14.091,00	5.611,11	89.847,40

L'analisi sopra riportata comporterebbe l'errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri.

In sostanza i valori corretti sembrerebbero essere i seguenti:



- equilibrio di bilancio di parte corrente (riga O2) euro 22.151,98 anziché euro 36.242,98;
- equilibrio di bilancio di parte capitale (riga Z2) euro zero, importo invariato;
- equilibrio di bilancio complessivo (riga W2) euro 22.151,98 anziché euro 36.242,98.

Rimangono invariati gli importi degli equilibri complessivi in quanto l'incremento dell'importo da indicare come risorse vincolate nel bilancio deve essere detratto dall'importo indicato come variazione degli accantonamenti in sede di rendiconto.

Posto che l'entità degli errori non sarebbe tale da comportare alterazioni in merito all'effettivo rispetto degli equilibri come rappresentati nella situazione rilevabile a rendiconto 2020, si invita l'Ente a chiarire le modalità di compilazione dell'elenco delle risorse accantonate (allegato a/1) e del prospetto di verifica degli equilibri.

3. Capacità di riscossione e accantonamento al FCDE

La capacità di riscossione complessiva degli esercizi 2019 e 2020 è stata rispettivamente del 65% e 66%, in lieve peggioramento rispetto agli esercizi precedenti (74% nel 2017 e 67% nel 2018).

In particolare, la riscossione delle entrate proprie nell'ultimo quinquennio ha registrato la seguente evoluzione:

	c/ competenza					c/residui iniziali					complessiva				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
titolo 1	86,77%	87,56%	87,25%	79,88%	72,80%	51,59%	17,37%	11,72%	21,41%	19,11%	79,47%	75,14%	70,83%	65,81%	55,16%
titolo 3	71,90%	67,29%	63,92%	61,15%	64,32%	45,96%	20,36%	26,96%	57,65%	45,44%	61,84%	54,09%	52,44%	59,70%	58,18%

Fermi restando gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha comportato a decorrere dal mese di marzo 2020 anche l'adozione di provvedimenti legislativi sospensivi delle attività di esazione forzata, i dati esposti in tabella confermano, soprattutto per le entrate tributarie, scarse percentuali di riscossione dei residui iniziali.

Da un preliminare esame del rendiconto dell'esercizio 2021 si denota un lieve miglioramento rispetto al titolo 1 le cui riscossioni in c/residui sono di circa il 25%. Peggiora invece quella del titolo 3 che si attesta anch'essa a circa il 25%.

La scarsa capacità di riscossione dei residui era già stata oggetto di specifica nota istruttoria relativa all'esame dei rendiconti 2017 e 2018.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

In riscontro l'Ente aveva precisato, tra l'altro, che negli esercizi presi in esame il recupero degli insoluti era stato gestito solo tramite solleciti, assicurando di aver attivato a decorrere dal 2019 le necessarie misure per la riscossione coattiva, la quale, come già richiamato, è stata successivamente sospesa durante il periodo emergenziale.

Strettamente correlato al tema della riscossione dei residui è l'accantonamento al FCDE, destinato a "sterilizzare" il rischio di dubbia esigibilità delle entrate e quindi ad evitare che le spese impegnate non abbiano idonea copertura finanziaria.

Anche questo aspetto è già stato oggetto di attenzione in sede di esame dei rendiconti 2017 e 2018.

A riscontro l'Ente ha sostanzialmente precisato che l'accantonamento effettuato era stato inficiato da un errore nei calcoli avvenuto nel 2017 e poi ripetuto nel 2018, assicurando la corretta determinazione del fondo negli esercizi successivi.

All'attualità, dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020 emerge un accantonamento al FCDE di euro 89.847,40, importo coincidente con quello indicato nell'allegato c) relativo alla composizione del fondo.

In particolare, da tale allegato il fondo risulta così costituito:

- per euro 89.503,77 a fronte dei residui del titolo 1 e pari a circa il 44% del relativo importo di euro 201.153,22 (di cui euro 114.024,36 da esercizi precedenti);
- per euro 343,63 a fronte dei residui del titolo 3 e pari a circa lo 0,40% del relativo importo di euro 86.894,91 (di cui euro 27.269,74 da esercizi precedenti).

A tal proposito si rileva che l'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, che consentiva di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (cfr. risposta positiva alla domanda 4.2 della Sezione I).

Tenuto conto delle percentuali di riscossione in c/residui sopra riportate, l'accantonamento al FCDE, pur calcolato con la deroga di cui sopra, sembrerebbe sottostimato.

Inoltre occorre evidenziare che:



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

- dal questionario al rendiconto (cfr. tabella 2.2 relativa alla riscossione del quinquennio) risulta che delle entrate tributarie sono stati considerati solo i residui relativi alla TARI/TARSU, ivi indicati in euro 107.680,19;
- nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto viene riportato che *“sono state individuate (...) le seguenti risorse d'incerta riscossione: Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa) – rette della refezione scolastica. I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento essendo assistiti da polizze fideiussorie”*.

Rispetto a quanto sopra occorre in primo luogo evidenziare che ai sensi del principio contabile 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 non sono oggetto di svalutazione, tra le altre, le entrate tributarie che sono accertate per cassa. Il successivo principio contabile 3.7.5 prevede che *“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto”*.

Ne consegue che solo nel caso in cui tali entrate siano effettivamente riscosse per cassa, in deroga al principio generale della competenza, possono essere escluse dal calcolo dell'accantonamento al FCDE, fattispecie che non sembra si sia verificata nel caso specifico dell'Ente.

Infatti, dall'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2020, oltre ai residui TARI indicati nel questionario, risultano i seguenti importi che non sembra siano stati considerati ai fini del calcolo dell'accantonamento:

- recupero evasione ICI-IMU anni 2019-2020 per euro 8.233,24;
- recupero evasione TARSU anni 2018-2020 per euro 42.865,99;
- IMU anni 2019-2020 per euro 14.386,67;
- TASI anni 2019-2020 per euro 26.987,13.

Tra l'altro, si rileva che dall'elenco dei residui al 31 dicembre 2021 parte di tali residui sono stati cancellati.

Per quanto attiene ai residui del titolo 3 si rileva che alcuni di essi si riferiscono a rimborsi da altri enti pubblici; quindi, esclusi *ex lege* dall'accantonamento al FCDE. Va da sé che i medesimi devono comunque essere oggetto di verifica in sede di riaccertamento ordinario dei residui in merito alla effettiva spettanza.

Sempre del titolo 3, oltre a quelli relativi alla refezione scolastica sui quali sarebbe stato effettuato l'accantonamento, sono conservati altri residui, anche se per importi contenuti, che per loro natura non sembrerebbe potersi



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

escludere (p.e. vendita acqua, proventi acquedotto comunale, recupero spese riscaldamento, introiti e rimborsi diversi).

Anche su tali residui al 31 dicembre 2021 risultano registrate delle cancellazioni (sia su quelli da amministrazioni pubbliche sia sulle altre voci richiamate).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si invita l'Ente a:

- fornire ragguagli sulle misure intraprese e/o programmate per migliorare la riscossione dei residui e quali siano stati i risultati eventualmente già conseguiti;
- fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato al 31 dicembre 2020; a tal fine si chiede di:
 - . trasmettere i prospetti di calcolo con i quali è stato determinato l'importo accantonato, con indicazione dell'oggetto dell'entrata, delle medie quinquennali, dei residui alla fine dell'esercizio e della rispettiva quota accantonata;
 - . precisare quali entrate sono state escluse dal calcolo indicando le ragioni per cui l'Ente ha ritenuto che sulle stesse non ci sia il rischio di inesigibilità o la sussistenza del requisito *ex lege*.

4. Risultato di amministrazione - parte vincolata

Dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2020, estratti dalla BDAP, emerge un risultato di amministrazione di euro 155.255,93, di cui parte accantonata di euro 89.847,40, parte vincolata di euro 23.329,90, parte destinata di euro 3.473,10 e parte disponibile di euro 38.605,53.

La parte vincolata è riferita a trasferimenti correnti; in particolare, c.d. "fondone" e ristori specifici per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, per la quota non utilizzata nell'esercizio.

Tuttavia, dal questionario al rendiconto - Sezione I tabella 3 relativa ai minori residui attivi e passivi sono state indicate economie di spesa della gestione vincolata in c/capitale per euro 32.226,16. Tale importo, quindi, avrebbe dovuto essere vincolato nel risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

In merito si invita l'Ente a:

- trasmettere l'elenco dettagliato delle economie di cui sopra indicando per ciascun importo il riferimento all'entrata con cui è stata a suo tempo



CORTE DEI CONTI

finanziata la spesa poi in parte cancellata. In particolare si chiede di indicarne l'oggetto e gli importi accertati, riscossi e/o cancellati;

- precisare le ragioni sottese alla mancata apposizione del vincolo al risultato di amministrazione.

5. Tempestività dei pagamenti

L'indice di tempestività dei pagamenti negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 è stato rispettivamente di 60, 79, 59 e 45 giorni. Si registra quindi un miglioramento, ma l'indicatore continua ad evidenziare consistenti ritardi nel pagamento dei debiti commerciali.

Anche questo aspetto era stato oggetto di istruttoria con riferimento agli esercizi 2017 e 2018. In riscontro l'Ente aveva riferito in merito a ritardi nella registrazione delle fatture dovuti alla carenza di personale, oltre a confermare le difficoltà connesse ai flussi di cassa che, ad avviso dell'Ente, erano da ricondurre a ritardi nei pagamenti da parte di altre AA.PP.

Nulla era precisato in merito alle misure che intendeva attuare per rientrare nei termini di legge.

In argomento si rileva, inoltre, che dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto 2020 risulta che l'Ente ha dovuto stanziare nel bilancio preventivo 2021-2023 il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'articolo 1 commi 859 e segg. della legge n. 145 del 2018.

Tra l'altro, da un preliminare esame del rendiconto 2021, non sembra che il richiamato fondo stanziato nel bilancio sia stato accantonato in sede di rendiconto al 31 dicembre 2021, come prescritto dal comma 862 della menzionata normativa.

Rispetto a quanto sopra si invita l'Ente a:

- dettagliare le misure già adottate o che intende adottare per ricondurre il parametro nei termini di legge, aggiornando in merito ai più recenti indicatori (anno 2021 e trimestrali 2022);
- fornire ragguagli sul fondo garanzia dei debiti commerciali stanziato nel bilancio 2021-2023 trasmettendo copia della deliberazione assunta a norma dell'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018;
- indicare le ragioni per cui il richiamato fondo non sembra essere stato oggetto di accantonamento in sede di rendiconto dell'esercizio 2021;



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

- precisare se anche per l'esercizio in corso si è reso necessario stanziare il fondo garanzia debiti commerciali, trasmettendo in questo caso copia della relativa deliberazione.



CORTE DEI CONTI